



Città Metropolitana di Genova
Direzione Territorio e Mobilità
Controlli sull'Attività Edilizia, Sismica, Cemento Armato

Prot. n. (si veda PEC)

Allegati -

Genova, (si veda PEC)

Trasmessa via PEC

Spett. **REGIONE LIGURIA**
**DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI**
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

e p.c. Spett. **PROVINCIA DELLA SPEZIA**
PEC: protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it

Spett. **PROVINCIA DI SAVONA**
PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it

Spett. **PROVINCIA DI IMPERIA**
PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it

OGGETTO: Costruzioni in zone sismiche – Applicazione dell’art. 104 del DPR 380/2001 in relazione alla nuova classificazione sismica approvata con DGR 216 del 17/03/2017. Richiesta differimento entrata in vigore e ulteriori chiarimenti.

In riferimento alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 216 del 17/03/2017, avente ad oggetto “OPCM 3519/2006. Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria” con cui è stata approvata la nuova zonazione sismica ligure, facendo seguito ai contatti intercorsi si integra la ns. Nota Prot. Gen. n. 16941 del 23/03/2017 con cui si chiedevano urgenti chiarimenti.

Come comunicato con vs. Nota Prot. PG/2017/120964 del 23/03/2017, assunta al Prot. Gen. della Città Metropolitana di Genova n. 16836 del 23/03/2017, l'entrata in vigore, e l'efficacia, della nuova classificazione sismica è stabilita con la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, BURL n. 16 Parte II del 19/04/2017.

Per quanto concerne l'area metropolitana di Genova, l'entrata in vigore della nuova classificazione sismica di cui alla D.G.R. n. 216/2017, rispetto a quella attualmente vigente definita dalla D.G.R. n. 1362/2010, comporterà il passaggio dell'intero territorio del Comune di Genova in Zona Sismica 3 (sismicità bassa).

Considerato il notevole impegno della Città Metropolitana di Genova nella gestione delle funzioni in materia sismica delegate da codesta Regione, l'entrata in vigore della nuova classificazione sismica comporterà un ulteriore aggravio di lavoro sia in via straordinaria per l'applicazione dell'art. 104 del D.P.R. n. 380/2001 sia in via ordinaria per gli adempimenti di autorizzazione e controllo dei progetti e dei lavori in zona sismica.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 104 del D.P.R. n. 380/2001, effettuate alcune valutazioni sulle pratiche del Registro Denunce delle Opere in Cemento Armato e in Zona Sismica della Città Metropolitana di Genova, risulterebbero oltre 3.000 pratiche aperte (Denunce delle opere strutturali ai sensi degli artt. 65 e/o 93 del D.P.R. n. 380/2001 prive della Relazione a Strutture Ultimate ai sensi dell'art. 65 co. 6 dello stesso D.P.R.) relative al territorio del Comune di Genova.

Per quanto concerne gli adempimenti in materia sismica da gestire in via ordinaria, con il passaggio dell'intero territorio comunale genovese in Zona Sismica 3, si stima un aumento significativo delle autorizzazioni sismiche preventive delle opere strategiche e sensibili ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. n. 29/1983. Numericamente, non è possibile effettuare una stima attendibile di questo aumento, in quanto la maggior parte degli interventi relativi alle opere strategiche e sensibili sono ricompresi nella parte di territorio comunale di Genova attualmente classificato in zona sismica 4, e per lo più svolti da o per conto di enti, tra cui il Comune di Genova e l'Autorità Portuale di Genova, che si avvalgono della deroga alla denuncia delle opere ai sensi dell'articolo 4 comma 6 della L. n. 1086/1971, e che pertanto attualmente non sono registrati presso la Città Metropolitana di Genova.

Nondimeno, si evidenzia l'impatto di tale nuova classificazione sismica sull'accertamento delle violazioni che hanno carattere penale secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001, cfr. in particolare artt. 95-98, per cui la Città Metropolitana – in forza della delega della Regione Liguria – è tenuta alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria e all'adozione del decreto di sospensione dei lavori.

Ciò premesso e considerato l'approssimarsi della data del 19/04/2017, rappresentando la manifesta difficoltà di questa Città Metropolitana ad organizzare i propri uffici in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa, si richiede un differimento di sei mesi dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica di cui alla D.G.R. 216/2017.

Con l'occasione, avuta notizia dell'approvazione di un emendamento all'art. 3 del Disegno di Legge n. 127 del 01/04/2017 con cui è stato modificato l'art. 18 della L.R. n. 63/2009 relativo a una specifica modalità di accertamento della conformità del progetto al cambio di classificazione sismica ai sensi dell'art. 104 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, si richiede un ulteriore chiarimento collegato all'applicazione di questo stesso articolo.

La nuova versione dell'articolo 18 della L.R. n. 63/2009, la cui modifica a quanto ci consta non è stata ancora pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, avrebbe la seguente forma:

"L'accertamento, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, da parte degli uffici tecnici competenti sul territorio regionale, dell'idoneità statica delle costruzioni in corso d'esecuzione all'entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2008, n. 1308 (O.P.C.M. 3519/2006 . Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria) e successive modifiche ed aggiornamenti può essere effettuato sulla base della dichiarazione del progettista, depositata presso i sopraccitati uffici, che attesta la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni). Della dichiarazione è dato atto nel Certificato di Collaudo Statico."

La D.G.R. n. 216/2017, con cui è stata approvata la nuova classificazione sismica ligure, cita gli studi del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) dell'Università di Genova da cui emerge che i valori di accelerazione massima al suolo a_g (pericolosità sismica di base) risultano modificati rispetto alla precedente mappatura regionale, tenuto conto di eventi sismici di magnitudo significativa che hanno interessato l'Appennino Settentrionale negli ultimi anni.

Pare di intuire che, salvo il levante ligure in cui risulterebbero condizioni meno severe, in alcune aree ci sia un aumento della pericolosità sismica di base.

Come citato nella D.G.R. n. 216/2017, la nuova classificazione, rivista sulla base di tali studi di pericolosità sismica, ha ricevuto l'approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 60/2016, seduta del 15/12/2016 dell'Assemblea Generale, previa istruttoria del Dipartimento di Protezione Civile, al fine di valutarne l'attendibilità scientifica e l'idoneità applicativa in relazione ai criteri di verifica delle Norme Tecniche per le Costruzioni del D.M. 14/01/2008.

Considerato che questi studi hanno evidenziato una pericolosità sismica di base diversa (in particolare parrebbe maggiore in alcune zone) da quella del reticolo allegato alle Norme Tecniche per Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 (cfr. Allegati A e B), si richiede se la nuova classificazione sismica approvata con la D.G.R. n. 216/2017 sarà accompagnata da un nuovo reticolo per la valutazione dell'accelerazione massima al suolo e degli altri parametri che definiscono le forme spettrali in sostituzione di quello fornito dalle citate Norme Tecniche per le Costruzioni.

Si evidenzia che il suddetto quesito ha una rilevanza strettamente collegata all'entrata in vigore della nuova classificazione sismica in relazione all'applicazione dell'art. 104 del D.P.R. n. 380/2001 secondo la modalità di accertamento definita dall'art. 18 della L.R. n. 63/2009 e s.m.i., sia per i professionisti che in qualità di progettisti e collaudatori dovranno effettuare le dichiarazioni del caso, sia per gli uffici della Città Metropolitana di Genova e delle Province Liguri che dovranno effettuare l'accertamento della conformità del progetto al cambio di classificazione.

Nondimeno, il tema inerisce più in generale la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo delle strutture secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 e i connessi adempimenti amministrativi di denuncia, autorizzazione, controllo dei progetti e dei lavori in zona sismica cui al D.P.R. n. 380/2001 e norme correlate.

A questo proposito, preme evidenziare la rilevanza della corretta valutazione della pericolosità sismica di base quale dato fondamentale per la progettazione e la verifica delle strutture.

Restando in attesa di un cortese sollecito riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Gianni Marchini)
[documento firmato digitalmente]

AB/dm